



RINASCITA DONNA

7 marzo 2024 | Roma

Protocollo di intesa tra



e-work



RINASCITA DONNA

Protocollo d'intesa per il sostegno formativo e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenza di genere

Accordo di collaborazione per l'attuazione di politiche attive orientate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza di genere, attraverso la costruzione di una rete di ascolto, protezione e formazione finalizzata all'inserimento nel mondo del lavoro delle donne vittime di violenza e particolarmente vulnerabili

TRA



Conflavoro PMI - Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese,
nella persona del Presidente Nazionale Roberto Capobianco

E



Confesal - Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori,
nella persona del Segretario Generale Angelo Raffaele Margiotta



ATISL - Associazione Tecnici e Ispettori per la Sicurezza sul Lavoro,
nella persona del Segretario Generale Alberto Cuzzucra



E-Work S.p.A.,
nella persona del Presidente e AD Paolo Ferrario

Di seguito congiuntamente denominate "le Parti"

VISTI

l'obiettivo 5 dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile che punta al raggiungimento dell'uguaglianza di genere e all'emancipazione di tutte le donne e le ragazze, ponendo tra i propri traguardi, tra le altre cose, l'eliminazione di ogni forma di violenza nei confronti di donne e bambine, sia nella sfera privata che in quella pubblica;

la Direttiva 2012/29 UE che ha istituito norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione della vittima di reato ratificata dall'Italia con il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212;

il decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212 recante Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI;

la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77;

il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 199 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (...)" e ss. mm.;

la legge 19 luglio 2019, n. 69, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere;

la legge 5 maggio 2022, n. 53 recante Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere;

la legge 9 febbraio 2023, n. 12 recante Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere;

la legge 24 novembre 2023, n. 168 recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica;

l'articolo 1, commi da 189 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

PREMESSO CHE

la violenza di genere si conferma purtroppo ancora oggi un fenomeno persistente all'interno della nostra società contemporanea, frutto di un problema di tipo culturale che, oltre a minimizzare una situazione allarmante, troppo spesso condiziona anche il coraggio e la volontà di denunciare gli abusi da parte delle vittime, in particolare modo quando si tratta di azioni violente perpetrate all'interno delle mura domestiche; il lavoro e l'indipendenza economica rappresentano due chiavi fondamentali nella lotta alla violenza di genere e nei confronti di eventuali abusi su minori direttamente o indirettamente correlati allo specifico caso di violenza all'interno del nucleo familiare, facendo dell'emancipazione e della garanzia di inclusione occupazionale un potente strumento di contrasto alla proliferazione di condotte violente e all'incremento delle relative denunce; la consapevolezza per le vittime di violenza della sussistenza di una solida rete di assistenza fatta non solo di aiuto e di ascolto, ma anche di accompagnamento nella costruzione di un percorso di rinascita personale e di riscatto sociale e professionale, può aiutare seriamente a fare la differenza nella riduzione incisiva del fenomeno;

CONSIDERATO CHE

il perimetro delineato a livello internazionale e comunitario, così come gli strumenti normativi messi a disposizione dall'ordinamento italiano, anche in termini di disponibilità di risorse pubbliche, consentono di poter addivenire alla definizione di iniziative volte alla costruzione di percorsi di orientamento e di formazione professionalizzante, con conseguente inserimento nel mondo del lavoro;

questa tipologia di percorso di rinascita personale e di ricollocamento professionale e sociale consentirebbe di rafforzare le attività di monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere, offrendo un ulteriore strumento di azione che possa puntare, in ultima istanza, all'azzeramento delle vittime;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:

Art.1 – Premesse

Le premesse ed i considerando di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

Art. 2 – Oggetto e finalità

Il presente accordo ha ad oggetto la costituzione di una rete di collaborazione tra le Parti elencate in premessa finalizzata alla realizzazione di interventi concreti di prevenzione e di contrasto al fenomeno della violenza di genere su tutto il territorio nazionale, puntando ad individuare le più idonee ed efficaci metodologie di intervento per la definizione di percorsi formativi mirati, nonché di canali di inserimento nel mondo del lavoro, da adottare in linea con le rispettive priorità, professionalità e ambiti di competenza dei soggetti coinvolti.

Art. 3 – Obiettivi

Il presente accordo si prefigge quale macro obiettivo principale la costruzione e il consolidamento di una rete di assistenza e di azione che consenta di costruire un iter di ingresso strutturato delle vittime di violenza nel mondo del lavoro, definendo dei percorsi formativi specifici orientati al lavoro, frutto di una sensibile sinergia tra le necessità delle imprese del territorio nazionale e l'inclinazione personale delle vittime di violenza che intraprendono tale percorso, in un'ottica di processo di inclusione sociale e di inserimento occupazionale delle stesse.

Art. 4 – Impegni delle Parti

In via del tutto propedeutica al raggiungimento dell'obiettivo principale di cui all'articolo 3, le Parti si impegnano principalmente a:

- realizzare interventi di formazione e di aggiornamento professionale al fine di specializzare le vittime di violenza presenti sul territorio nazionale nello svolgimento di mansioni professionali e conseguentemente accompagnarle nell'inserimento nei sistemi imprenditoriali e nelle realtà aziendali su tutto il territorio nazionale, in ottica di sostegno e inclusione;

- realizzare eventi pubblici e campagne informative per la sensibilizzazione sul tema della violenza di genere e per la promozione del presente accordo e dei percorsi di assistenza, formativi e di inserimento nel mondo del lavoro ad esso connessi e di cui costituiscono piena attuazione.

Art. 5 – Attività formative e inserimento occupazionale

In attuazione del presente accordo è demandato ad ATISL lo svolgimento diretto delle attività di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, da erogare alle donne vittime di violenza inserite nei percorsi oggetto del presente atto di collaborazione.

Per tutte le altre materie o discipline per le quali si renderà necessaria l'attivazione dei percorsi di formazione ai sensi del presente accordo, lo svolgimento delle specifiche attività didattiche orientate all'inserimento professionale saranno di volta in volta demandate a soggetti individuati di comune accordo tra le Parti sottoscrittenti e in base alle specifiche necessità di inserimento lavorativo riscontrate caso per caso.

Spetta altresì a E-Work S.p.A., in qualità di agenzia per il lavoro, il compito di coadiuvare le Parti nell'individuazione e nell'accompagnamento alla professione delle figure da inserire nei percorsi di politiche attive ai sensi del presente accordo.

Art. 6 – Modalità di attuazione

Al fine di dare piena esecuzione alle disposizioni del presente patto di collaborazione, Conflavoro PMI è delegata dalle altre Parti alla sottoscrizione di intese o accordi di attuazione, a livello regionale e locale su tutto il territorio nazionale, con attività imprenditoriali radicate sul territorio di riferimento o sedi territoriali di gruppi industriali e della grande distribuzione, che intendano impegnarsi direttamente nell'attuazione dei percorsi di politiche attive oggetto del presente accordo.

In sede di attuazione a livello regionale e locale, E-Work S.p.A. è tenuta a svolgere tutte le attività mirate ad intercettare le risorse economiche, nel limite delle misure effettivamente disponibili e nel rispetto di norme e regolamenti pubblici e privati, da destinare esclusivamente alla pianificazione, all'organizzazione e alla realizzazione dei percorsi formativi delle donne inoccupate vittime di violenza e in condizione di particolare vulnerabilità.

Art. 7 – Entrata in vigore, Modifiche e Recesso

Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma e ha validità di due anni.

Le Parti possono, con il loro consenso reciproco scritto, modificare qualsiasi disposizione ivi contenuta. Salvo che non venga diversamente previsto nella proposta di modifica, l'accordo modificato entrerà in vigore alla data dell'ultima firma delle Parti. Il presente accordo potrà altresì essere integrato con funzioni e compiti riferiti ad altri soggetti che intendano aderire in futuro.

Ciascuna Parte può recedere dal presente accordo con preavviso scritto di trenta giorni alle altre Parti. Salvo che non venga stabilito diversamente in via consensuale tra le Parti, la risoluzione del presente accordo non pregiudica la validità o la durata delle attività già definite o avviate prima di tale risoluzione, alle quali continueranno ad applicarsi le disposizioni del presente accordo fino a regolare conclusione o interruzione delle stesse.

Art. 8 – Risorse umane e finanziarie

Le attività e gli obiettivi previsti dal presente Protocollo sono attuati dalle Parti in base alla propria disponibilità di personale, di risorse e di fondi. Il presente Protocollo non costituisce alcun obbligo per le Parti di impegnare risorse finanziarie, umane o di altro tipo.

Art. 9 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

È fatto espresso divieto alle Parti di utilizzare le informazioni acquisite a seguito del presente Protocollo per scopi diversi da quelli ivi previsti, nonché di divulgare o consentire a persone non autorizzate di consultarle, salvo espresso consenso delle altre Parti. I dati personali raccolti saranno trattati, utilizzati e diffusi esclusivamente ai fini del Protocollo con l'espresso consenso delle altre Parti.

Le Parti si impegnano reciprocamente a garantire che il proprio personale e tutte le risorse umane che operano a qualsiasi titolo per conto delle Parti rispettino la sicurezza e la massima riservatezza dei dati, delle informazioni trattate e dei risultati delle attività connesse al Protocollo di cui siano venuti a conoscenza in qualsiasi modo.

Art. 10 – Clausola di salvaguardia

Le Parti si impegnano espressamente ad attuare il presente Protocollo secondo i principi di correttezza, lealtà e buona fede, ispirandosi ad elevati standard di diligenza professionale e trasparenza in tutti i rapporti e le comunicazioni tra loro.

Letto, approvato e sottoscritto il 7 marzo 2024

CONFLAVORO PMI

CONFSAL

ATISL

E-WORK

RINASCITA DONNA

Protocollo d'intesa per il sostegno formativo e l'indipendenza economica
delle donne vittime di violenza di genere



